

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di enoturismo. C. 804 Lucaselli e altri ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	92
Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	96
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	100

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'emergenza legata alla presenza del patogeno <i>Xylella fastidiosa</i> nella regione Puglia ( <i>Deliberazione</i> ) .....	98
ALLEGATO 2 ( <i>Programma dell'indagine</i> ) .....	101

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disciplina dell'attività di enoturismo.  
C. 804 Lucaselli e altri.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente*, invita la relatrice, onorevole Almici, ad illustrare il provvedimento in esame.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge, di cui la

Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di enoturismo. Essa si compone di 9 articoli.

Evidenzia preliminarmente che come affermato nella Relazione illustrativa, la proposta di legge in esame nasce dalla necessità di attribuire il giusto valore e la dovuta concretezza al percorso del vino che ha una valenza non solo economica ma anche culturale, riconoscendo, così, una disciplina specifica all'attività di enoturismo al pari di quella legate all'agriturismo.

L'articolo 1 reca la definizione di « attività di enoturismo » – intesa come attività di conoscenza del prodotto vino esercitata in prossimità del luogo di produzione nonché l'ambito di applicazione dell'attività che comprende:

1) le attività formative e informative delle produzioni vitivinicole del territorio e della conoscenza del vino, con particolare

riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività;

2) le attività di accoglienza e ospitalità dei turisti presso le cantine;

3) le visite alle cantine e ai vigneti, le degustazioni dei vini presso le cantine nonché la somministrazione di alimenti non cucinati e legati alle tipicità dei territori in cui si trovano le cantine e i vigneti.

L'articolo 2 detta disposizioni in materia di requisiti, riconoscimento e revoca.

In particolare il comma 1, stabilisce che, ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, le aziende agricole e le cantine devono possedere i requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza secondo parametri qualitativi come definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 luglio 2000.

Il comma 2 indica i soggetti che possono esercitare attività di enoturismo.

Essi sono: l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con l'attività di conduzione dei vigneti; le cantine, le cantine sociali cooperative e i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino; l'imprenditore turistico che svolge attività di turismo rurale e le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti vitivinicoli.

Il comma 3 individua nel possesso della qualifica di *sommelier* il requisito necessario che deve essere posseduto dal responsabile delle attività enoturistica ai fini dell'esercizio di tale attività.

Il comma 4 precisa che per esercitare l'attività enoturistica è necessario, tra l'altro, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) competente per territorio, ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 5 specifica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è

inflitta a chiunque svolga le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA, prevedendo, altresì, la sanzione della chiusura disposta dal comune.

Il comma 6 attribuisce alle regioni il compito di disciplinare i tempi e le modalità per l'adeguamento, il riconoscimento e la revoca, in base alle disposizioni della presente legge, dell'attività enoturistica.

Il comma 7 demanda ad un apposito decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, la definizione degli *standard* minimi di qualità che gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono rispettare.

L'articolo 3 ha ad oggetto la formazione professionale degli operatori enoturistici. Il comma 1 prevede che le regioni promuovano iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori enoturistici, ai sensi della normativa regionale in tema di formazione professionale. Il comma 2 statuisce che l'attività di formazione venga svolta dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore. I corsi devono essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di enoturismo e di turismo, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.

L'articolo 4 reca disposizioni relative all'istituzione del Portale nazionale dell'enoturismo presso il Ministero del turismo, la cui finalità consiste nella diffusione, valorizzazione e comunicazione della conoscenza dei dati relativi ai beni, ai servizi e alla produzione culturale dell'attività enoturistica nazionale.

L'articolo 5 introduce disposizioni inerenti la vigilanza e il controllo. Il comma 1 attribuisce ai comuni, fatte salve le competenze di altri soggetti indicati dalla normativa statale e regionale, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge. Il comma 2 prevede che gli stessi comuni siano tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale. Ai sensi del comma 3 i comuni trasmettono alla re-

gione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente. Il comma 4 prevede che le modalità di svolgimento dei controlli di cui ai precedenti commi sono stabilite con delibera della giunta regionale.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di regime tributario dell'attività enoturistica. Il comma 1 specifica che allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Secondo tale disposizione i soggetti che esercitano attività di agriturismo determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

L'articolo 7 reca una disposizione transitoria. Il comma 1 stabilisce che i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano attività di enoturismo si debbono conformare alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge medesima.

L'articolo 8 contiene le abrogazioni. In particolare il comma 1 dispone che siano abrogati: i commi da 502 a 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) e che resti fermo quanto previsto in materia di attività di oleoturismo dal comma 513 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) che ha previsto l'estensione delle disposizioni della citata legge di bilancio per il 2018 anche alle attività di oleoturismo.

Ricorda, in proposito, che secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2018 che si intende abrogare, l'enoturismo comprende allo stato tutte le attività di

conoscenza del vino svolte nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

Il comma 2 specifica che è abrogato, altresì, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2019. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto, in materia di requisiti e *standard* minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo previsto dall'articolo 2, comma 7, della presente legge.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disciplina dell'ippicoltura.**

#### **C. 329 Gadda.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI (LEGA) *presidente*, invita il relatore, onorevole Davide Bergamini, a svolgere la relazione introduttiva.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, riferisce che la proposta di legge di cui oggi la XIII Commissione avvia l'esame in sede referente, si compone di tre articoli e, come è dato leggere nella relazione introduttiva, si pone l'obiettivo di incentivare lo sviluppo e il rafforzamento della filiera degli equidi, definendo un nuovo ed adeguato quadro

normativo che permetta alle imprese che curano il ciclo di sviluppo biologico dell'equide di poter essere considerate, a pieno titolo, anche ai fini della partecipazione ai piani di sviluppo regionale, come parte del comparto agricolo e di poter sviluppare, anche attraverso la specifica definizione di cosa debba intendersi per attività connesse, una filiera produttiva capace di sostenersi e di diversificare l'attività, al pari di quanto è avvenuto per l'attività agricola e le attività ad esse connesse.

Ricorda che nella precedente legislatura la Commissione XIII (Agricoltura) in data 30 giugno 2020 ha iniziato l'esame della proposta di legge (C. 2531 Gadda) « Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore ». Nei mesi tra settembre e dicembre 2020 è stato svolto un ciclo di audizioni informali di associazioni di categoria, enti di ricerca e rappresentanti di interesse. In data 30 marzo 2022 la Commissione ha approvato alcune proposte emendative e il testo risultante dagli emendamenti approvati è stato trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione dei pareri. Il provvedimento non ha concluso il suo iter a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

L'articolo 1, definendo l'ambito di applicazione, chiarisce che il provvedimento intende fornire una disciplina dell'attività di ippicoltura (comma 1). A tal fine il comma 2 specifica che l'attività in esame si riferisce a tutti gli equidi, siano essi destinati o non alla produzione di alimenti per il consumo umano. Sempre il comma 2 prevede che siano considerate attività agricole, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2135 del codice civile, le attività, svolte in forma imprenditoriale, di: gestione della riproduzione, gestazione, nascita e svezzamento degli equidi, nonché dell'allevamento. Il comma 4 definisce quali attività debbano essere intese, invece, come connesse a quelle di ippicoltura. Esse sono: l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e pro-

mozione delle razze, anche con la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre; la gestione di scuole di equitazione e l'utilizzo del cavallo per scopi sociali o di ippoterapia, il mantenimento, anche per conto terzi, di cavalli di qualunque età, la promozione di attività di studio delle tecniche di ippicoltura nonché lo svolgimento di attività di mascalcia.

In base a quanto previsto dal comma 3, all'attività in esame si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali previste per il settore agricolo.

Qualora le attività di cui al comma 3 (attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento svolte in forma imprenditoriale) siano svolte a favore di terzi, il reddito di questi è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento (articolo 56-*bis*, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 – TUIR) (comma 5).

Ricorda, in proposito, che il citato articolo 56-*bis* stabilisce che il reddito che eccede i limiti entro i quali l'allevamento di animali può generare reddito agricolo – essere cioè svolto con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno – concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente. Sempre l'articolo 56-*bis* prevede che, per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli connessi all'allevamento il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a re-

gistrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Alla cessione e vendita degli equidi, nonché di quelli giunti a fine carriera sportiva professionale si applica l'Iva agevolata al 5,5 per cento (comma 6). Gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura ai sensi del comma 2 sono considerati, ai fini previdenziali e assistenziali, lavoratori agricoli dipendenti (comma 7). Infine, si fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico (comma 8).

L'articolo 2 reca la consueta clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie stabilendo che agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 12 aprile 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.**

**C. 1060 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e XII).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, invita il relatore, onorevole Davide Bergamini, ad illustrare il provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni riunite VI Finanze e XII Affari sociali sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2023, avente ad oggetto misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Il decreto-legge si articola in quattro Capi e si compone di 25 articoli e due allegati. Il capo I contiene le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (articoli 1-7); il capo II prevede disposizioni in materia di salute (articoli 8-16); il capo III contiene misure in materia di adempimenti fiscali (articoli 17-23) mentre il capo IV (articoli 24 e 25) prevede le disposizioni finanziarie e finali.

Con riferimento ai profili di interesse della XIII Commissione segnala in particolare le seguenti disposizioni.

L'articolo 2, commi 1 e 2, proroga anche al secondo trimestre 2023 l'aliquota IVA agevolata al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di aprile, maggio e giugno 2023.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504 del 1995, stabilisce che sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi

del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili. Sono, invece, considerati compresi negli usi industriali, tra gli altri, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, anche se riforniscono utenze civili. Evidenzia, altresì, che l'IVA agevolata è, altresì, prevista per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

L'articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

Si tratta in particolare del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per cento (in luogo del 45 per cento) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore e nelle quali possono rientrare anche le imprese agricole, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, nelle quali possono essere

comprese anche le imprese agricole, pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico. Le disposizioni in esame regolano, altresì, le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

L'articolo 6 introduce, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, una deroga alla disciplina vigente in ordine alla determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti (società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola) di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, correlato alla produzione di agroenergia oltre i limiti di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005.

La disposizione sopra richiamata prevede, in particolare, che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

L'articolo 6 in esame interviene su tale disciplina stabilendo che, per il periodo di

imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minore valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente e il valore di 120 euro/MWh. Questo intervento, particolarmente auspicato dalle imprese agricole che producono energia rinnovabile, consente di applicare a tali produzioni una tassazione meno dipendente dall'aumento dei costi energetici.

Infine, il comma 4 dell'articolo 24, che reca disposizioni finanziarie di diversa natura, incrementa di 200.000 euro per l'anno 2023 il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 234 del 2021, n. 234.

Ricorda, in proposito, che per il citato Fondo è stata prevista una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 31 milioni di euro per l'anno 2023, e che ne è stato previsto un altro, destinato alla stessa finalità ma per interventi di parte corrente con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023.

Alla luce di quanto sopra esposto, si riserva di presentare al termine del dibattito, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, invita il relatore ad illustrare la proposta di parere, che è stata anticipata per le vie brevi a tutti i commissari nella mattinata.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Stefano VACCARI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore, giudicando il provvedimento in esame del tutto inadeguato ad affrontare con misure strutturali le criticità riguardanti il com-

parto agricolo; stigmatizza in particolare l'irrisorietà delle risorse stanziare dall'articolo 24, comma 4 per il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano.

Ricorda, più in generale, come tale mancanza di misure strutturali è stata sollevata dal suo gruppo anche durante l'esame del disegno di legge di bilancio che, al pari, non ha previsto interventi soddisfacenti per il settore agricolo. In tale contesto ribadisce pertanto il voto contrario del gruppo del Partito democratico.

Marco CERRETO (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Sull'emergenza legata alla presenza del patogeno *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.**

*(Deliberazione).*

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledì 5 aprile 2023, si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Comunica che sul programma dell'indagine (*vedi allegato 2*) è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera.

Fa presente inoltre che, a seguito dell'odierna deliberazione, i lavori dell'indagine conoscitiva potranno iniziare già a partire dalla prossima settimana e che

l'indagine dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2023.

Propone, quindi, di deliberare l'avvio dell'indagine conoscitiva secondo il programma concordato.

La Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (C. 1060 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,  
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo,  
considerate con particolare favore le misure ivi previste di interesse del comparto primario contenute: nell'articolo 2, il quale proroga, anche al secondo trimestre 2023, l'aliquota IVA agevolata al 5 per cento, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali; nell'articolo 4 che riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022, per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese; nell'articolo 6, il quale prevede per il periodo di imposta in corso al

31 dicembre 2022 che, per la determinazione del reddito connesso alla produzione di agroenergia oltre certi limiti, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minore valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente e il valore di 120 euro/MWh; nell'articolo 24, comma 4, infine, che incrementa di 200.000 euro per l'anno 2023 il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno  
*Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.****PROGRAMMA DELL'INDAGINE***Il fenomeno.*

Come è noto, la *Xylella fastidiosa* è un fitopatogeno, diffusosi in alcune aree della Regione Puglia, che ha colpito migliaia di olivi, provocandone il disseccamento rapido, e causato perdite gravissime all'olivicultura, uno dei principali strumenti di tutela e valorizzazione economica, ambientale e paesaggistica di quella parte di territorio. Dopo i primi casi di contaminazione verificatisi nel 2013, sono state progressivamente messe in atto delle misure fitosanitarie ed interventi finanziari destinati a contrastare tale patogeno nonché a sostenere gli imprenditori del settore e i territori interessati. Il batterio, pur avendo interessato in particolare la Regione Puglia, che, comunque, è la prima regione per la produzione di olio, ha trovato terreno fertile per la diffusione anche a causa dell'abbandono dei terreni agricoli e alla conseguente incuria che ne deriva, fenomeno che necessita di un'azione di contrasto anche attraverso la previsione di nuovi e moderni impianti.

*La normativa comunitaria.*

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è intervenuto per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* disponendo: lo svolgimento di indagini annuali sulla presenza dell'organismo nocivo; l'adozione di specifici piani di emergenza; l'individuazione di aree delimitate, e, in caso di necessità, la rimozione delle piante; l'adozione di misure contro i vettori dell'organismo nocivo; la distruzione, se del caso, delle piante infette; l'obbligo di sorveglianza annuale dell'area delimitata.

Sono state, poi, previste, ulteriori misure per: il contenimento nella zona infetta; l'impianto di piante specifiche in zone infette; gli spostamenti delle piante all'interno dell'Unione; l'introduzione nell'Unione di piante ospiti; i controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione e delle piante ospiti verso l'Unione. Sono state, poi, previste attività di comunicazione, attraverso campagne di sensibilizzazione.

L'Allegato I del Regolamento contiene l'elenco delle piante notoriamente sensibili a una o più sottospecie dell'organismo nocivo specificato (« piante ospiti »), l'Allegato II reca l'elenco delle piante notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell'organismo nocivo specificato (« piante specificate »), l'Allegato III reca l'elenco delle Zone infette nelle quali sono applicate le misure di contenimento, l'Allegato IV indica i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa* e delle sue sottospecie, mentre l'Allegato V contiene i modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini svolte nelle aree delimitate.

*Il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola.*

In ambito nazionale, le principali misure legislative in materia sono contenute nel decreto-legge n. 27 del 2019, agli articoli 8-ter, recante misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* e 8-quater, recante il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, attuato, poi, con decreto ministeriale 6 marzo 2020 e dotato di risorse finanziarie pari a 300 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro nell'anno 2020 e 150 milioni di euro nell'anno 2021 così ripartite:

AZIONI	Millioni di €	MISURE	2020	2021	TOTALE
1	5,00	A. Contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo	2,00	3,00	5,00
2	250,00	A. Rimozione piante disseccate a seguito di <i>Xylella</i> nella zona infetta	5,00	15,00	20,00
		B. Reimpianti e riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti	14,00	26,00	40,00
		C. Riconversioni verso altre colture	10,00	15,00	25,00
		D. Salvaguardia olivi secolari o monumentali	1,00	4,00	5,00
		E. Sostegno al reddito: interventi compensativi imprese agricole	85,00	35,00	120,00
		F. Interventi compensativi in favore dei frantoi oleari	20,00	15,00	35,00
		G. Sostegno alle imprese vivaistiche	2,00	3,00	5,00
3	10,00	A. Contratti di filiera e di distretto	-	5,00	5,00
		B. Diversificazione dell'economia rurale e accorpamento fondiario	-	5,00	5,00
4	25,00	A. Comunicazione e informazione	2,00	3,00	5,00
		B. Ricerca e sperimentazione	5,00	15,00	20,00
5	10,00	A. Potenziamento rete laboratori pubblici	2,00	3,00	5,00
		B. Monitoraggio e diagnostica	2,00	3,00	5,00
<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>300,00</b>	<b>TOTALE MISURE</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>300,00</b>

In particolare, in attuazione della misura relativa agli interventi compensativi in favore dei frantoi oleari, è stato emanato il DM n. 239983 del 26 maggio 2022, relativo alla Campagna di commercializzazione 2020-2021.

Con riferimento, invece, alla concessione dei contributi per le operazioni di sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con almeno pari numero di specie arboree diverse dall'ulivo e non ospiti di *Xylella fastidiosa*, è stato emanato il decreto 1° settembre 2022 e destinati 25 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2020 e 15 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2021.

Responsabile della misura è la Regione Puglia che, in qualità di soggetto attuatore, è chiamata a redigere le procedure di accesso ai finanziamenti e le relative modalità di gestione delle istruttorie e può avvalersi per le attività operative del supporto dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Per la concessione di contributi destinati al potenziamento della rete di laboratori pubblici è stato emanato il decreto 13 settembre 2022 e sono stati destinati 5 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2020 e 3 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2021.

Con il D.M. 24 gennaio 2022 è stato, poi, adottato il Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa*, che ha individuato le azioni da intraprendere nel territorio nazionale in caso di presenza sospetta o confermata di *Xylella fastidiosa*. La finalità del Piano è quella di individuare le risorse e definire i compiti, le responsabilità e le modalità d'intervento e coordinamento dei diversi livelli istituzionali responsabili della prevenzione e delle attività di eradicazione, al fine di assicurare un tempestivo ed efficace intervento nella gestione di una emergenza fitosanitaria.

#### *Il Servizio fitosanitario nazionale.*

Il Servizio fitosanitario nazionale, autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, provvede, con le strutture di cui al Capo II del citato decreto legislativo n. 19 del 2021, all'attuazione del Piano di emergenza, secondo le rispettive competenze. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 19 del 2021, al Servizio fitosanitario centrale compete il coordinamento e l'interlocuzione con la Commissione europea e le altre Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario; ad esso spetta, altresì, l'adozione dei piani di emergenza e di azione nazionali, dei provvedimenti e delle ordinanze

fitosanitarie. A seguito della conferma ufficiale del ritrovamento della *Xylella fastidiosa*, il Servizio fitosanitario regionale competente avvia senza indugio le indagini per risalire all'origine della contaminazione e adotta immediatamente le prime misure fitosanitarie urgenti necessarie a eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata.

Con determinazione del dirigente della sezione Osservatorio Fitosanitario del 17 novembre 2022, n. 127, sono state confermate le aree delimitate ai sensi dell'articolo 4 del Reg. UE 2020/1201 (Zone infette in Italia – Allegato III): provincia di Lecce, provincia di Brindisi, i comuni della provincia di Taranto (Avetrana, Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella), Locorotondo, (comune della provincia di Bari) ed è stata istituita una nuova area delimitata denominata Valle D'Itria, la cui zona infetta comprende l'intero agro comunale di Polignano a Mare, Monopoli, Alberobello e parte dell'agro di Castellana Grotte, stabilendo che la zona cuscinetto della nuova area comprenda un territorio di larghezza di 5 chilometri dalla zona infetta, territorio di cui fa parte la zona residua dell'agro di Castellana Grotte e degli agri di Mola di Bari, Conversano, Putignano e Noci.

#### *Altre misure.*

Tra le altre misure legislative per il contenimento della *Xylella* si ricorda che:

la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 2015 del 2017) ha disposto lo stanziamento di apposite risorse per finanziare i contratti di distretto per i territori danneggiati dal predetto batterio; il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a favore delle imprese agricole danneggiate dal medesimo batterio negli anni 2016 e 2017 e

l'estensione al settore olivicolo del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cereali-coli, di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, conseguentemente, incrementando le risorse del predetto Fondo da destinare al reimpianto di piante tolleranti o resistenti alla *Xylella fastidiosa* nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio;

la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per sostenere le attività di ricerca svolte dal CNR per il contenimento della *Xylella fastidiosa* (all'articolo 1, comma 325) ed è stata prevista la possibilità di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla *Xylella fastidiosa* anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate (all'articolo 1, comma 764).

Sono state, inoltre previste:

la possibilità, per un periodo di sette anni, per il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo di terreni, di procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento (decisione di esecuzione (UE) 2015/789), in deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo o della procedura di abbattimento per morte accertata o improduttività e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica, nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale; a seguito dell'estirpazione è consentito al proprietario, al conduttore o al detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate; la misura è stata prorogata per l'anno 2023 dall'articolo 8-ter del decreto-legge n. 27 del 2019;

la possibilità, per i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori con centri

aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, di essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789; tali soggetti sono chiamati a garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono, altresì, assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali; la misura è stata prorogata per l'anno 2023 dall'articolo 8-ter del decreto-legge n. 27 del 2019;

al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno, è stato disposto, per l'anno 2023, l'esenzione dall'imposta ipotecaria e da quella catastale, mentre l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoltori in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari; per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà; per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata; tali agevolazioni fiscali valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto in materia di incentivi impianti fotovoltaici in ambito agricolo (articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012 e articolo 15, comma 1-novies, del decreto-legge n. 198 del 2022).

*Studi e ricerche in materia.*

Il Protocollo CREA anti-Xylella.

I risultati di uno studio, pubblicati su *Research Square-Scientific Reports* il 7 febbraio scorso, hanno evidenziato, mediante sensori posti su satelliti, la capacità degli ulivi trattati con la procedura agronomica messa a punto dal CREA di ridurre la carica batterica dopo due anni di trattamenti e tornare produttivi.

*L'attività parlamentare nella XVIII legislatura.*

Nella scorsa Legislatura la Commissione Agricoltura ha già svolto un'apposita indagine conoscitiva sul fenomeno, che ha portato all'approvazione di un documento conclusivo nella seduta del 21 febbraio 2019.

*Il permanere dell'emergenza e i fattori di criticità.*

Con l'aggiornamento del monitoraggio nel 2022, non solo i comuni rientranti nella zona infetta della provincia di Bari sono passati da uno a cinque, a cui se ne aggiungono altri 4 rientranti nella zona cuscinetto, ma si è aperto un nuovo e più grave scenario, dal momento che nella zona « Valle d'Itria » è stata prevista l'adozione di misure di eradicazione, a differenza di quanto disposto nella zona infetta del Salento, che è stata oggetto esclusivamente di misure di contenimento, ed è stata vietata la possibilità di impiantare le specie che hanno mostrato sensibilità al genotipo ST 53 della *Xylella*, tra le quali rientra anche il mandorlo e il ciliegio, colture che caratterizzano la produzione della zona in modo rilevante.

Nella penisola salentina le piante di olivo sono in gran parte distrutte, eccetto per le piante di Leccino che si sono mostrate resistenti al batterio e per quelle rientranti nella varietà FS-17 favolosa. In questi ultimi 10 anni la parte sud della Regione (province di Lecce e di Brindisi) ha visto compromesso gran parte del patrimonio olivicolo, il che ha inciso non solo

sull'economia delle aziende agricole ma ha anche determinato un problema paesaggistico e di minore attrattività del turismo. Nel corso della stagione estiva sono aumentati, a causa dell'essiccazione delle piante di olivo, fenomeni, dolosi o colposi, incendiari. Il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola stenta ad essere attuato, in particolare nella parte relativa al reimpianto di ulivi resistenti e nella diversificazione con l'impianto di altre colture. In molti casi gli agricoltori salentini si sono trovati impreparati nel gestire la tipologia di piante richiamate per le quali sono permessi esclusivamente due sistemi di impianto, uno tradizionale e l'altro intensivo, con conseguenti e significative criticità in ordine all'attecchimento delle piantine.

Sussistono, poi, numerose problematichità in ordine alla liquidazione delle risorse a favore degli agricoltori per i reimpianti degli olivi secchi rispetto alle domande singole e collettive presentate. Risultano, altresì, ancora da avviare le altre misure di sostegno per il contrasto al vettore e per la diversificazione produttiva, mentre non ha riscontrato un'accoglienza positiva la misura per gli innesti degli olivi monumentali, che ha registrato l'adesione di solo 91 aziende agricole.

Occorre, quindi, acquisire ogni elemento utile relativo alle problematiche riscontrate nell'attuazione del Piano per la rigenerazione olivicola e sulla necessità di un suo aggiornamento.

Alla luce degli elementi evidenziati, la Commissione Agricoltura ritiene indispensabile svolgere un'indagine conoscitiva sui meccanismi di attuazione delle misure di contenimento e di eradicazione del fitopatogeno previsti dalla normativa vigente, con particolare attenzione ai profili di coordinamento tra le attività dei diversi soggetti coinvolti, anche al fine di individuare le criticità che rendono non soddisfacenti nel complesso i risultati ottenuti nell'attività di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, ovvero di concentrarsi sull'approfondimento, la valutazione e l'indicazione di risposte alle criticità che prescindano anche dalla cura del fitopatogeno.

Per acquisire gli elementi conoscitivi sugli aspetti sopra indicati, l'indagine conoscitiva si articolerebbe in una serie di audizioni di tutti i soggetti che possono dare un utile contributo in vista della elaborazione di strategie di intervento, di soluzione dei problemi e di prevenzione di situazioni di emergenza.

A tal fine nell'ambito dell'indagine la Commissione intenderebbe ascoltare:

il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o il Sottosegretario con delega;

il Ministro per gli affari europei;

il Ministro della cultura;

il Presidente della Regione Puglia e l'Assessore all'agricoltura della medesima Regione;

i rappresentanti della Conferenza Unificata;

i rappresentanti del Servizio fitosanitario operante presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia;

il Direttore dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della Puglia;

rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di ulteriori enti di ricerca con competenza specifica in tale ambito;

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;

i Presidenti dei Tribunali amministrativi di Bari e di Lecce;

rappresentanti del Distretto agroalimentare di qualità Jonico Salentino;

rappresentanti dell'ordine degli agronomi e dei dottori forestali e degli agrotecnici;

il Rettore dell'Università del Salento;

rappresentanti delle organizzazioni di categoria, anche di settore;

rappresentanti di altri enti ed organismi con competenza nel settore;

il Generale Giuseppe Silletti, già Commissario straordinario per l'emergenza *Xylella*;

esperti del settore.

L'attività di indagine si articolerebbe inoltre in eventuali sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare, di cui sarà di volta in volta chiesta autorizzazione al Presidente della Camera.

L'indagine si concluderebbe entro il 31 dicembre 2023.